

N.R.G. 128-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**  
SEZIONE CIVILE  
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

**128-1/2025 P.U.****La Giudice delegata**

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 128-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Cataldo Maggiulli (C.F. MGGCLD71L12B619K), nato a Canosa di Puglia (BT) il 12.07.1971 e Rosa Rigante (C.F. RGNRSO74T50B619A), nata a Canosa di Puglia (BT) il 10.12.1974, entrambi residenti a Canosa di Puglia alla Via Carso n. 15, rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Destino, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato il 16.06.2025 Cataldo Maggiulli e Rosa Rigante, rappresentando una debitoria di € 87.756,57 (compresi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 63.000,00 in dodici anni e due mesi (146 rate) con rate mensili da € 400,00, oltre € 5.000,00 da versarsi mediante pagamento iniziale in unica soluzione, con Antonio Maggiulli e Anna Iacobone, rispettivamente zio e mamma del ricorrente, in qualità di garanti. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella relazione dell'OCC.

Il ricorrente svolge la funzione di bracciante agricolo, percepisce uno stipendio mensile di € 1.428,00 oltre all'assegno unico pari ad € 792,00 circa mensili e sussidio agricolo per un ammontare lordo pari ad € 5.000,00. La ricorrente, Rosa Rigante, non è produttrice di reddito. Il patrimonio dei ricorrenti è rappresentato dalla proprietà dell'immobile adibito a civile abitazione e box auto, siti nel Comune di Canosa di Puglia (beni oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.g.n. 182/2022 Tribunale di Trani) e di ulteriori immobili di cui Maggiulli è titolare pro quota, così come indicati nella relazione



dell'OCC, di autovettura targata CN183AF; inoltre, sono titolari di due conti con saldo attivo complessivo di € 3.021,52 circa alla data di presentazione della domanda.

L'OCC, dott.ssa Valeria D'Aniello, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 16.07.2025 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare nn. 182/2022.

Intesa San Paolo s.p.a., creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo: 1) erronea indicazione del credito; 2) l'eccessiva durata del piano; 3) la corretta valutazione del merito creditizio; 4) l'opportunità di eseguire una corretta valutazione dell'alternativa liquidatoria.

A seguito delle osservazioni del creditore ipotecario, dell'aggiudicazione all'asta del lotto n.2 al prezzo di € 14.300,00 e della fissazione del secondo tentativo di vendita dell'immobile adibito ad abitazione per la somma di € 35.100,00, veniva modificata la posizione creditoria di Intesa San Paolo s.p.a., aggiornando la debitoria alla somma complessiva di € 138.139,27. Pertanto, la nuova proposta del piano prevede, con la garanzia offerta da Anna Iacobone e Antonio Maggiulli, il versamento in unica soluzione al momento dell'omologa della somma di € 5.000,00, oltre ad € 43.000,00 da versare in 108 rate mensili da € 400,00 ciascuna, per un totale di € 48.000,00.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di*



*soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi sopra indicate.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nei contratti dei mutui ipotecari contratti e dalla ██████████ che ha portato la ricorrente a rinunciare al proprio lavoro per averne cure. Il ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall’analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. A tal proposito, si evidenzia che non risultano finanziamenti o obbligazioni contratte dai ricorrenti, né il ricorso a forme di credito al consumo o indebitamento sistematico.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. Pertanto, l’osservazione del creditore ipotecario sull’eccessiva durata del piano risulta non fondata.

Appare superabile anche la contestazione del creditore ipotecario sulla corretta valutazione dell’alternativa liquidatoria rispetto al piano, così come proposto.

Come innanzi accennato, nella procedura esecutiva immobiliare (n. 182/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani) è stato aggiudicato il lotto n.2 al prezzo di € 14.300,00, mentre per il lotto n.2 bisognerà procedere ad una seconda asta con offerta minima pari ad € 35.100,00. Considerando che bisogna tener conto anche della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato, se ne evince che l’eventuale vendita dell’immobile (abitazione principale) realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

Il ricorrente è anche titolare pro quota di altri immobili in Canosa di Puglia per un complessivo valore di € 27.607,52. Considerando che nelle procedure esecutive immobiliari individuali l’aggiudicazione avviene al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € 15.529,23, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente.



Dunque, appare ragionevole il sacrificio dei creditori, anche di Intesa San Paolo spa, rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dei ricorrenti Cataldo Maggiulli (C.F. MGGCLD71L12B619K) e Rosa Rigante (C.F. RGNRSO74T50B619A);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 182/2022 rg. es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 07 gennaio 2026

La Giudice



Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

